



POLITECNICO DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE E DEL DOTTORATO DI RICERCA AD HONOREM DEL POLITECNICO DI TORINO

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento del titolo di Laureato/a ad honorem e Dottore/essa di Ricerca ad honorem del Politecnico di Torino.

Art. 2 - Numerosità delle Lauree Magistrali e dei Dottorati ad honorem conferibili per anno accademico

1. Il Politecnico di Torino conferisce, per ogni anno accademico, Lauree Magistrali e Dottorati di Ricerca ad honorem nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 3 - Requisiti soggettivi per il conferimento dei titoli onorifici

1. La Laurea Magistrale ad honorem può essere conferita a personalità viventi i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

2. Il Dottorato ad honorem può essere conferito a personalità viventi, in possesso di un titolo di studio di secondo livello conseguito in Italia o all'estero, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano chiaramente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Tali personalità devono aver contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle discipline in cui il Dottorato viene conferito.

Art. 4 Proposta e decisione del titolo di Laureato/a ad honorem

1. La proposta del titolo di Laureato/a ad honorem può essere avanzata al Senato Accademico dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il corso di Laurea magistrale di riferimento ovvero dal Rettore, acquisito il parere favorevole del relativo Collegio di Corso di Studio.

2. È possibile avanzare proposte solo su corsi di Laurea Magistrale attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta, e che abbiano già completato la prima durata legale.

3. La proposta deve indicare la classe di laurea e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.

4. Il Senato Accademico delibera tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali.

Art. 5 Proposta e decisione del titolo di Dottore/essa di ricerca ad honorem

1. La proposta del titolo di Dottore/essa di ricerca ad honorem può essere avanzata al Senato Accademico dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il corso di Dottorato, ovvero dal Rettore, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di riferimento.

2. È possibile avanzare proposte solo su corsi di Dottorato per i quali sia previsto il conferimento del titolo nell'anno solare in cui viene formulata la proposta.



POLITECNICO DI TORINO

3. La proposta deve indicare l'area tematica del Dottorato e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. Per i Corsi di Dottorato Interateneo, erogati in convenzione con altre Università, la proposta di conferimento del titolo di Dottorato *ad honorem* dovrà essere approvata dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di riferimento, e comunicata all'Ateneo convenzionato.
5. Il Senato Accademico delibera tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali.

Art. 6 Diritti

1. Il diploma di Laurea ad honorem e quello di Dottorato di ricerca ad honorem attribuiscono tutti i diritti della Laurea e del Dottorato ordinario, in quanto sono equiparati *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.